



## Società ticinese per l'arte e la natura

Sezione ticinese di Patrimonio svizzero

Casella postale 1146

Via Borghese 42

6601 Locarno

T 091 751 16 25

[www.stan-ticino.ch](http://www.stan-ticino.ch)

[info@stan-ticino.ch](mailto:info@stan-ticino.ch)

Locarno, 18 maggio 2020

### Comunicato stampa Piano regolatore Nuovo Quartiere Cornaredo – Fase 2

**Consolidare il superato modello di sviluppo del quartiere di Cornaredo approvando le Varianti PR-NQC – Fase 2 che ne aumenterebbero la contenibilità crea pregiudizio alla pianificazione urbana futura. La revisione del piano regolatore comunale è in corso: perché non garantire spazio a un domani urbano di qualità, invece che approvare oggi una pianificazione di quartiere noncurante del fiume e del verde agricolo?**

**Oggi che il poter disporre di verde e di piccoli spazi pubblici di quartiere ci appare vitale, ci si è resi conto che la partita per un paesaggio urbano di qualità, di spessore, di valore si gioca su *vuoti ospitali*, intesi come parchi giardini boschetti orti, corti e piccole piazze, e non sul costruito.**

La STAN ricorre contro le Varianti PR-NQC – Fase 2 pubblicate e denuncia l'infondatezza e gli errori di una pianificazione di quartiere superata: alla luce delle **mutate esigenze urbanistiche, ambientali e sociali** nel luganese occorre rivedere strumenti e concetti affinché la città torni ad essere un insieme di luoghi vivibili e non una giustapposizione di case, strade, spazi aperti di risulta.

Parchi, giardini, orti, componenti naturali, riferimenti a beni culturali, a preesistenze storiche e a spazi pubblici significativi non mancavano certo nel paesaggio urbano schizzato negli studi preliminari di NQC, questi sono del resto anche obiettivi dell'”*esercizio visioni pianificatorie*” voluto dall'amministrazione cittadina e proprio ora in corso a Lugano. Purtroppo schizzi e parole non sono stati tradotti in strumenti pianificatori concreti per Cornaredo, o solo parzialmente, dato che tali obiettivi non vengono sviluppati in alcun modo dalle Varianti pubblicate; **addirittura le Varianti, qualora venissero approvate, aumenterebbero la contenibilità del quartiere e il numero di abitanti con conseguenze dannose** (descritte anche dal profilo giuridico e in dettaglio ai capoversi seguenti): il paesaggio urbano prodotto dallo strumento pianificatorio in vigore resta quello urbanisticamente e socialmente povero che possiamo vedere oggi a Cornaredo, le Varianti non fanno che consolidarlo.

Il Consiglio di Stato (CdS) il 30 giugno 2010 ha approvato il Piano regolatore intercomunale del Nuovo Quartiere Cornaredo (PR-NQC), primo piano di questo genere a livello cantonale. L'Agenzia NQC, organo delegato dai Municipi di Canobbio, Lugano e Porza per le tematiche concernenti l'attuazione del PR-NQC, titolare di un mandato di prestazioni pluriennale, ha

inoltrato in data 1° dicembre 2015 un Piano di indirizzo con la richiesta di Esame preliminare dipartimentale (EP), da parte del Dipartimento del territorio. Sulla base delle risultanze dell'EP l'Agenzia NQC decideva di procedere al consolidamento formale delle varianti in due fasi successive distinte (Fase 1 e Fase 2). Le varianti di Fase 1 sono state elaborate ed adottate dai legislativi nel 2017. Attualmente si sta procedendo con l'evasione dei 9 ricorsi inoltrati al CdS, nel contesto dell'approvazione di queste varianti. Il tema delle quote residenziali, al quale si è aggiunto il tema di alcune modifiche legate all'attività già presente della Croce Verde, è stato riservato alla Fase 2, la quale ha l'obiettivo prioritario di aumentare i contenuti residenziali nel comprensorio del PR-NQC, e in particolare nei sotto compartì del comparto B (comprendenti in particolare le aree lungo il fiume Cassarate all'altezza dello stadio comunale a cavallo dell'incrocio fra via Sonvico e Via Bozzoreda) Approvata la proposta delle varianti Fase 2 dai rispettivi Consigli comunali, i Municipi di Canobbio, Lugano e Porza hanno pubblicato il 14 febbraio scorso il rapporto di pianificazione e le nuove Norme di attuazione NAPR, dando così alle persone legittimate a ricorrere la facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, per il tramite dei suddetti Municipi.

Entro il termine di 15 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione, fra altro sospeso fino al 26 aprile compreso per "coronavirus", la STAN per sé e in nome del Patrimonio Svizzero (Schweizer Heimatschutz, Zurigo) dopo attenta riflessione hanno deciso di ricorrere al Consiglio di Stato ritenendo che le Varianti Fase 2 violano alcuni principi fondamentali di diritto federale, in specie per insostenibile aumento della contenibilità ad almeno 850 unità abitative (Canobbio + 300 abitanti, Lugano + 300 abitanti e Porza + 350 abitanti), per violazione dello spazio riservato alle acque, in particolare alle acque del fiume del Cassarate, e infine per perdita ingiustificata di aree agricole, con riferimento al cosiddetto Pratone di Trevano.

Con riguardo all'aumento della contenibilità: preoccupa non tanto l'entità dell'aumento, già di per sé non indifferente, ma il fatto che esso si produrrebbe in una situazione urbana, quella dell'agglomerato di Lugano, di cui non è dato allo stato attuale delle cose, conoscere la contenibilità complessiva; queste Varianti, prima ancora che la scheda R6 del Piano Direttore (dedicata allo sviluppo degli insediamenti e alla gestione delle zone edificabili) sia approvata dal GC e dal Consiglio federale, e prima ancora che i Comuni interessati riferiscano al Cantone del dimensionamento delle zone edificabili del PR, comportano infatti un aumento della contenibilità con l'introduzione di quantitativi massimi di quote residenziali (portata al 50% della Superficie utile lorda) all'interno della zona interessata di cui al cosiddetto comparto B. Questo aumento comporta conseguenze dannose come l'esposizione al rumore per un alto numero di residenti oltre il grado di sensibilità ammissibile (grado III), un incremento del traffico con aumento dei movimenti veicolari giornalieri a 16 mila ai quali si devono aggiungere quelli indotti dal posteggio P&R, ossia 6'600 movimenti, per un totale di 22'600 movimenti al giorno (pari a 1'883 movimenti all'ora su 12 ore, pari a 32 movimenti al minuto) e infine un aumento del fabbisogno di servizi scolastici con nuove esigenze di aule e un aumento della necessità di mezzi di trasporto pubblico senza un esame attendibile del fabbisogno in termini di ripartizione modale. **Queste carenze sono in conflitto con gli articoli 15 cpv. 1 e 2 della Legge federale sulla pianificazione del territorio che vieta un sovradimensionamento dei piani regolatori, nonché con gli articoli 38a e l'art. 8a cpv. 1 lettera d LPT che vietano la delimitazione di nuove zone edificabili finché il Cantone non ha ottenuto l'approvazione dell'adattamento del PD (in specie la scheda P6) da parte del Consiglio federale.**

Si sottolinea inoltre che il ricorso della STAN verte su due questioni fondamentali dal profilo ambientale e paesaggistico: **la prima** è che la Variante in pubblicazione lascia lettera morta e non dà risposta a quanto statuito nella Risoluzione del CdS del 2010 di approvazione del progetto del PR intercomunale del Nuovo Quartiere di Cornaredo, che esigeva interazione tra **l'equilibrio del comprensorio fluviale e lo sviluppo urbano**. Quando né la rete qualificata di spazi pubblici né il parco fluviale del Cassarate sono stati attuati appieno dal Comune di Lugano, le Varianti in pubblicazione comunque ancora non prevedono strumenti specifici in tal senso. Se è vero che esiste grazie al Cantone un coordinamento tra gli interventi di valorizzazione fluviale e quelli prettamente idraulici, la Variante in pubblicazione neanche accenna a quella *logica integrata di bacino* che una pianificazione oculata richiede. Il Cassarate è un fiume significativo a livello urbano e regionale che sostanzia un vero e proprio *sistema delle acque* di superficie, sotterranee, naturali, incanalate e passibili di rinaturazione e comprensorio di bonifica: è dunque imprescindibile disporre di una conoscenza scientifica completa di tutto questo sistema basata su una *lettura storica dei luoghi e delle preesistenze, e su ogni sua valenza, idrobiologica in primis, ma anche sociale, culturale e identitaria*. Non vi è traccia alcuna di tale conoscenza scientifica né di lettura territoriale di questa portata né nella Variante in pubblicazione né nel piano NQC in vigore. **Questa trascuranza contrasta con il compito federale sancito dall'art. 36a Legge federale sulla protezione delle acque, norma che fa obbligo all'ente pubblico di delimitare lo spazio riservato alle acque affinché siano garantite le sue funzioni naturali, la protezione contro le piene e la loro utilizzazione.**

**La seconda** questione riguarda l'assenza nella Variante in pubblicazione di misure specifiche per la zona agricola, grave assenza dato che nella Risoluzione del CdS del 2010 di approvazione del PR\_NQC alla pag. 18 al pto. a, sono evidenziate **criticità non indifferenti in tema di zona agricola**: la Variante Fase 2 in pubblicazione non contiene nessun esame accurato della superficie agricola e della sistemazione del Pratone di Trevano né in sostanza in nessun documento in pubblicazione si dà seguito alla Risoluzione del CdS che sottolinea l'assenza di compensazione per i terreni agricoli; vi si fanno unicamente accenni approssimativi, tantomeno si comprova un prevalente interesse cantonale ad azionare il pratone di Trevano con destinazione AP15, attrezzature pubbliche. **Da questo profilo emerge una possibile violazione di un altro compito federale, come l'obbligo di contrastare, salvo fondate eccezioni, la perdita di territorio destinato alle colture (art. 15 cpv. 3 ultima frase della Legge federale sulla pianificazione del territorio).**

La STAN ritiene "modus operandi" che inquieta, non solo disorienta, il demandare una questione così importante ad una seconda fase e poi in questa seconda fase, e cioè nell'incarto ora in pubblicazione PR-NQC Varianti Fase 2, del primo marzo 2019, non disporre alcuna misura di compenso agricolo, e nemmeno menzionare in alcun modo né il Pratone di Trevano, né la problematica agricola.

La STAN denuncia questi metodi e queste mancanze perché producono depauperamento di *beni comuni*: e ciò perché non ci si attiene al principio cardine secondo cui debbano essere i beni comuni, da un lato *il fiume*, inteso come componente naturale e sociale nel suo insieme, con le preesistenze, i manufatti, gli usi comunitari e produttivi delle acque, e dall'altro la *campagna*, intesa come territorio rurale nel suo insieme, con le preesistenze e gli usi agricoli, a dettare la pianificazione di un comprensorio come quello di Cornaredo.

Il depauperamento di beni comuni inquieta la STAN che però non ricorre contro la pianificazione lacunosa NQC solo in base a criteri generali ma contesta gli errori pianificatori con precisi riscontri del mancato rispetto del diritto in vigore, con particolare riferimento alla legislazione applicabile a livello federale menzionata sopra.

**Per ulteriori informazioni rivolgersi ai seguenti membri del Consiglio Direttivo della Società Ticinese per l'Arte e la Natura:**

**avv. Giorgio De Biasio, mail: [g.debiasio@bluewin.ch](mailto:g.debiasio@bluewin.ch), tel. cell.: 079 230 13 22, oppure**

**Signora Cristina Kopreinig Guzzi, mail: [guzziandko@bluewin.ch](mailto:guzziandko@bluewin.ch), tel. Cell. 079/460 03 34**